



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2012

ADDI' 08/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 185

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n.10".



185 - 8 MAG. 2012 *Pr*

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente: «Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”, come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n.10”».

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio” del 6 settembre 2001 n. 1 e successive modifiche;

RITENUTO di dover apportare modifiche alla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 concernente “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale” con la quale è stato approvato il “Piano Casa” della Regione Lazio e sono state introdotte modifiche alle leggi regionali riportate in oggetto;

RITENUTO, inoltre, di dover chiarire alcuni aspetti concernenti procedure che, nell’ambito di applicazione delle leggi in oggetto, vanno ad interessare ambiti vincolati o inerenti la sanatoria edilizia; specificare i tempi di attuazione della legge n. 21/09; correggere alcuni refusi nel testo;

CONSIDERATO che la proposta di legge di che trattasi, formulata dalla Direzione regionale Attività della Presidenza – Affari Giuridici e Legislativi, di concerto con la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, come previsto dall’art. 65 comma 7 del Regolamento di organizzazione 1/2002, assicura la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

VISTA la relazione dell’Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica;

all’unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte sostanziale del presente atto, di adottare e di sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale la seguente proposta



185 - 8 MAG. 2012 *fr*

di legge regionale concernente: «Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n.10"», che consta di un unico articolo e di una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEG. alla DELIB. N. 185 Pr
DEL 8 MAG. 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

(Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10)




Art. 1

(Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e 11 agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10)

1. All'articolo 26 della L.r. 24/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. In caso di contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR alle citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Qualora le ripermetrazioni comportino una estensione dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale deve essere preceduta dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 23.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, l'adeguamento delle perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2 bis può essere attivato dai comuni, con deliberazione del consiglio e da chiunque vi abbia interesse, per il tramite dei comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta, inviano alla Regione la documentazione comprovante l'erronea perimetrazione delle aree di notevole interesse pubblico o dei beni sottoposti a vincolo. Nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004, ove l'ipotesi di cui al comma 2 bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico. La Regione, a seguito della comunicazione dell'accertamento ministeriale, provvede alla rettifica con le procedure di cui al comma 2 bis. La Regione, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, comunica al comune eventuali controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento delle perimetrazioni.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni in attuazione dei commi 1, 2, 2 bis e 4 bis, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici di cui all'articolo 25, alla declaratoria



dei provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e alla effettiva esistenza dei beni come definita ed accertata ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché alla accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3.”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. Fino all'approvazione del PTPR, la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, con deliberazione della Giunta regionale.”.

2. All'articolo 2 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 28 agosto 2011”.

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) siano edifici ultimati per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4.”.

c) alla lettera c) del comma 2 le parole: “ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell'area naturale protetta”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla l.r. 10/2011, le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla l.r. 10/2011, le parole: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 11,” sono sostituite dalle seguenti: “fatto salvo quanto previsto agli articoli 3, comma 8,”.

5. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla l.r. 10/2011, dopo le parole: “a decorrere dal termine di cui all'articolo 2, comma 4” sono aggiunte le seguenti: “ed entro il termine del 31 gennaio 2015”.

6. All'articolo 7 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “di riqualificare e recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “di valorizzare”;

b) all'alinea del comma 3 le parole: “volti al recupero e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici” sono sostituite dalle seguenti: “volti,



- in conformità alla pianificazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004, alla valorizzazione di aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”;
- c) alla lettera b) del comma 3 le parole: “aree esterne a quelle vincolate” sono sostituite dalle seguenti: “aree esterne a quelle caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali”;
 - d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Qualora il programma di riqualificazione ambientale comprenda aree interessate da beni paesaggistici, i comuni, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, adottano il programma d'intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. “;
 - e) al comma 4 le parole: “nelle aree di valore paesaggistico” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree di cui al comma 3”;
 - f) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al comma 3 possono prevedere un incremento premiale delle volumetrie, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti ai sensi del citato comma 3, lettera b), fino a una massimo del 150% della volumetria demolita e destinano le aree recuperate alla fruizione pubblica del litorale.”

7. All'articolo 25 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla l.r. 10/2011, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia straordinaria ancora pendenti, ferme restando le specifiche previsioni della l. 47/1985 e successive modifiche, dell'articolo 39 della l. 724/1994 e successive modifiche, dell'articolo 32 del d.l. 269/2003 e della l.r. 12/2004 e successive modifiche, con particolare riguardo all'esclusione dalla sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli disposta dal citato articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003 e alla necessità, qualora l'opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai fini della formazione del silenzio-assenso, i soggetti che hanno presentato domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalla predetta normativa, possono presentare al comune alternativamente:”.



- b) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,con particolare riferimento alla necessità, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso;”;
- c) al comma 3 le parole: “nei termini previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1, lettera a)” sono sostituite delle seguenti: “secondo quanto previsto dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1 per la formazione del silenzio-assenso e a condizione che, qualora l’opera sia stata realizzata su immobili sottoposti a vincolo, sia stato ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso ai sensi delle citate leggi di sanatoria.”.

8. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 4 bis dell’articolo 13 e l’articolo 36 quinquies della l.r. 24/1998, come modificati dalla l.r. 10/2011;
- b) la lettera d bis) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 10/2011.



The image shows three handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is located at the top right and contains the text "REGIONE CALABRIA" around the perimeter. The signatures are located below the stamp and are written in black ink. The first signature is a large, stylized "R". The second signature is a smaller, more cursive signature. The third signature is a smaller, more cursive signature.



ALLEG. alla DELIB. N. 185 62
DEL - 8 MAG. 2012

Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

L'Assessore

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: «MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6 OTTOBRE 1997, N. 29 “NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI”, 6 LUGLIO 1998, N. 24 “PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO” E 11 AGOSTO 2009, N. 21 “MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE”, COME DA ULTIMO MODIFICATE DALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2011, N.10».

La proposta di legge costituita da un articolo unico attiene alle modifiche da apportare alla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, con la quale è stato approvato il “Piano Casa” della Regione Lazio e sono state introdotte modifiche alle leggi regionali riportate in oggetto.

In particolare, al punto 1. viene inserito il comma 2bis con il quale, all'art. 26 della legge regionale n. 24/98 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree” con il quale si individua la procedura da seguire per superare eventuali contrasti rilevati tra l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, rispetto alle perimetrazioni contenute nel Piano Territoriale Paesaggistico. Procedura di correzione alle perimetrazioni che, nelle more di approvazione del P.T.P.R. da parte del Consiglio regionale, sono autorizzate dalla Giunta regionale.

Il MIBAC, nell'ambito della copianificazione ai sensi dell'art. 135, comma 1 del Codice del paesaggio (D.Lgs n. 42/04), verifica l'insussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico, e comunica alla Regione i risultati di tale accertamento.

La Regione, conseguentemente, sentita l'Amministrazione comunale per le eventuali controdeduzione, corregge l'erronea perimetrazione.

L'obiettivo è quello di ridurre i contenziosi creatisi nel tempo, limitare in particolare le incertezze di una non perfetta individuazione o un'errata segnalazione dei beni tipizzati (identitari, lineari, ecc), introdotti dal P.T.P.R. ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett c).

Al punto 2. alle lett. a), b), c), vengono introdotte precisazioni, in particolare:

- alla lett. a) viene chiarita la data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2011 e cioè il 28 agosto 2011;
- alla lett. b) si chiarisce che il titolo abilitativo in sanatoria deve essere ottenuto entro il 31 gennaio 2015, data ultima per l'applicazione della legge. Viene eliminata, inoltre, la parte che fa riferimento al titolo abilitativo formatasi attraverso il silenzio assenso;

Via Giorgione, 129 - 00147 Roma

Tel. 06.5168.8924/8800 - Fax 06.5168.8726 - lcicocchetti@regione.lazio.it



Regione Lazio

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'URBANISTICA

L'Assessore

- alla lett. c), anche in questo caso, si ribadisce con maggiore chiarezza che nel caso di interventi previsti dal "Piano Casa", ricadenti nelle Aree naturali protette, occorre acquisire preventivamente il N.O. del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

Al punto 3. viene corretto un errore formale: la fattispecie prevista dalla lett. c) erroneamente non era stata ricompresa.

Al punto 4., a seguito di un errore formale di collazione del testo di legge, si fa riferimento al comma 11 dell'art. 3 che di fatto non esiste.

Al punto 5. si specifica il periodo di applicazione della legge. In questo caso mancava il termine ultimo cioè il 31/01/2011.

Al punto 6. si interviene sull'art. 7 "Programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale". L'intento è quello di precisare e puntualizzare, con riferimento alle specifiche competenze regionali, che gli interventi di riqualificazione sono sostanzialmente volti alla "valorizzazione" dei territori laziali.

Le successive lett. b), c) e l'inserita lett. d) specificano che la natura degli interventi è finalizzata a valorizzare le aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali.

Nell'eventualità che gli interventi riguardino aree sottoposte alla tutela paesaggistica, le Amministrazioni comunali adottano tali programmi, d'intesa con il MIBAC, nel rispetto dell'art. 145 del D.Lgs 42/2004, il quale prevede che venga assicurato il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti della pianificazione.

Al punto 7. viene specificato che nell'ambito della procedura di sanatoria edilizia, normata dalle varie leggi succedutesi nel tempo, per gli immobili sottoposti a vincolo è obbligatoria l'acquisizione del parere favorevole dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso.

Al punto 8., conseguentemente alle modifiche introdotte all'art. 26, riguardanti la "errata ed incerta perimetrazione dei vincoli" di cui all'art. 134 lett. c) del citato D.Lgs n. 42/2004, è abrogato il comma 4 bis) dell'art. 13 e l'art. 36 quinquies della legge regionale n. 24/98.

E', inoltre, abrogata la lett. d bis) del comma 4, dell'art. 8 della legge regionale n.29/97, come modificata dalla legge regionale n. 10/2011, con la quale si prevedeva la possibilità di realizzare impianti sportivi, all'interno delle zone "A" delle Aree naturali protette istituite con specifiche leggi regionali.

L'Assessore

Luciano Ciocchetti